

Legge n. 843 dell'11 luglio 1942

Coordinamento di talune norme riguardanti agevolazioni tributarie in materia di edilizia e differimento di termini a causa dello stato di guerra

**VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA'**

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Ai fini dell'esecuzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, nonché delle agevolazioni concernenti le tasse e le imposte indirette sugli affari, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, ha facoltà di dilazionare, fino al periodo massimo di due anni dalla cessazione dello stato di guerra, i termini fissati in provvedimenti speciali di approvazione di piani regolatori, per l'inizio e l'ultimazione della costruzione di nuovi fabbricati, quando i lavori relativi non abbiano potuto essere iniziati od ultimati per effetto dei divieti di nuove costruzioni stabiliti col R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e col R. decreto-legge 14 novembre 1941-XX, n. 1231, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1942-XX, n. 9.

Resta ferma, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione venticinquennale dal giorno successivo alla scadenza del termine di ultimazione originariamente stabilito dai rispettivi provvedimenti di approvazione dei piani regolatori, ovvero da quelli emanati per l'esecuzione dei medesimi.

Il decreto interministeriale concernente la dilazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2

Per le società cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, i termini di dieci anni e di venti anni di cui agli articoli 147, 1° comma, e 149, lettera b), del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, i quali siano scaduti o vengano a scadere dal 1° gennaio 1938-XVI, e durante il tempo della guerra, sono estesi a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra.

Non sono, però, restituibili le tasse e le imposte indirette sugli affari già percepite, in misura ordinaria, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 3

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi dagli enti ed istituti di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, a tenore e per fini del testo unico medesimo.

La stessa esenzione è applicabile anche agli interessi sui mutui concessi da società e privati per la costruzione di case popolari. Ne sono altresì esenti gli utili di gestione corrisposti ai soci assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni delle società cooperative e di mutuo soccorso.

Ferma restando l'esenzione per gli interessi sui mutui già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, sotto l'impero delle disposizioni legislative le quali prevedevano tale esenzione, sono abrogati l'art. 157 del testo unico predetto e l'ultimo comma dell'art. 153.

Art. 4

Al secondo comma dell'art. 50 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, è sostituito il seguente:

"Qualora il procuratore delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per le case popolari ed economiche, comunicherà la sua opposizione motivata alla parte interessata, la quale potrà produrre ricorso in via amministrativa al Ministro per i lavori pubblici, il quale decide previa intesa col Ministro per le finanze".

Art. 5

Agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni concernenti le imposte dirette, anche se previste dalle leggi di approvazione dei piani regolatori, si considerano nuove costruzioni le sopraelevazioni, le trasformazioni di soffitte e gli ampliamenti, ancorchè costituiti da singoli vani, degli edifici preesistenti.

Art. 6

Agli effetti delle esenzioni temporanee ed agevolazioni concernenti la normale imposta sui fabbricati e le relative sovrimposte si considera, in ogni caso, qualunque sia la dizione usata dalle vigenti disposizioni legislative in materia, l'epoca nella quale le costruzioni si rendono effettivamente abitabili o servibili all'uso cui sono destinate, ai sensi dell'art. 18 della legge organica del 26 gennaio 1865, n. 2136.

Art. 7

Le esenzioni ed agevolazioni previste per le case di abitazione, sono applicabili anche ai locali destinati a negozi, quando i medesimi rappresentino un accessorio, appartengano al medesimo proprietario ed il reddito non superi il quarto di quello dell'intero edificio. In caso diverso la esenzione rimane limitata alla sola parte destinata ad abitazione.

Art. 8

L'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 159 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, per le case di abitazione costruite da contadini ed altri lavoratori agricoli, da operai ed artigiani nel territorio di Comuni non capoluoghi di Provincia, compete a condizione che le case siano abitate dai rispettivi proprietari.

E' tuttavia consentita l'esenzione nel caso che i locatari rivestano anch'essi la qualità di contadini, lavoratori agricoli, operai e artigiani.

La qualità di contadino o lavoratore agricolo si desume con riferimento all'art. 4, lettera a) del regolamento 24 agosto 1877, n. 4024, per l'imposta sui fabbricati.

Art. 9

L'esenzione prevista dall'art. 168 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, per le ricostruzioni di case dichiarate inabitabili e gli alloggi ricavati mediante ricostruzione o radicale trasformazione di locali terreni già adibiti ad uso negozio, magazzini ed abitazioni infette o malsane, con l'eventuale annessione di locali immediatamente sovrastanti, quando ciò sia reso indispensabile per ottenere, per nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti, è subordinata, a pena di decadenza, alla preventiva denuncia all'Ufficio distrettuale delle imposte e l'inabitabilità deve essere dichiarata dalle competenti autorità, prima della demolizione. Ove manchi la preventiva dichiarazione di inabitabilità la esenzione è concessa ai vani nuovi costruiti oltre l'altezza del fabbricato preesistente, ovvero su area libera. Agli effetti di cui sopra sono anche considerati vani nuovi quelli che solo parzialmente si elevano oltre l'altezza del fabbricato preesistente o solo parzialmente si estendono su area libera, sempre quando rispettivamente nella loro altezza e nella loro superficie prevalga la parte nuova rispetto a quella da considerare assorbita nell'altezza o nella superficie del fabbricato preesistente.

L'esenzione medesima è concessa alle ricostruzioni di case imposte dall'attuazione dei piani regolatori. Le case ricostruite ad iniziativa dei possessori, ancorchè comprese nel perimetro dei piani regolatori, beneficino solo delle altre agevolazioni previste dalle leggi generali e speciali.

Art. 10

Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, le esenzioni ed agevolazioni tributarie concernenti l'imposta fabbricati e le relative sovrimposte, non sono cumulabili, neppure in successivi periodi di tempo.

L'art. 28 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, non è applicabile nei riguardi degli immobili appartenenti a persone od enti soggettivamente esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Gli immobili contemplati dalla citata legge, tanto se affittati quanto se usati dal proprietario, sono descritti nel vigente catasto mediante l'elencazione degli elementi costitutivi, quali gli edifici, le aree, i generatori della forza motrice, le dighe, i canali adduttori o di scarico, la rete di trasmissione e di distribuzione di merci, prodotti o servizi, i binari anche se posti su aree pubbliche, ovvero nel relativo soprasuolo o sottosuolo, le gallerie, i ponti e simili.

Art. 11

Fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni legislative gli edifici, tanto agli effetti delle esenzioni temporanee quanto dello sgravio per sfitto, si considerano secondo le norme ed i criteri attualmente vigenti per l'imposta sui fabbricati.

La domanda di sgravio per sfitto dovrà essere presentata entro il perentorio termine di trenta giorni da quello in cui il fabbricato cessò di essere affittato e ripetersi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal compimento dell'anno durante il quale il fabbricato non venne affittato.

Art. 12

La rettifica da parte della Finanza del reddito dei fabbricati dichiarato dai contribuenti ai fini della revisione parziale deve essere effettuata entro i termini previsti dall'art. 39 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

La notifica degli accertamenti viene eseguita in confronto delle persone componenti la ditta iscritta in catasto, ancorchè le medesime non siano gli effettivi possessori. Questi ultimi non possono eccepire l'inefficienza della notizia allorquando l'inesatta intestazione è loro imputabile per l'omissione degli adempimenti prescritti dalle vigenti norme riguardanti l'imposta fabbricati e la conservazione del catasto.

Art. 13

Nulla è innovato alle norme contenute nell'art. 7 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35, concernente la esenzione quindicennale per gli edifici danneggiati dai terremoti e successivamente riparati.

Art. 14

Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria da parte del contribuente, ovvero dell'Amministrazione finanziaria contro i deliberati delle Commissioni amministrative, non si farà luogo al rimborso delle imposte dirette se non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1942 - XX

**VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL
GRANDI - GORLA**